Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 ottobre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1960, n. **1216.**

Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, è elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1217.**

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1959 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, e 18 luglio 1956, n. 736, hanno vigore, con effetto dal 1° gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1964.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 ottobre 1960, n. **1218.**

Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui al decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli atti di trasferimento di proprietà e di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici contemplate dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, stipulati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente.

Art. 2.

A corredo delle domande previste nell'art. 1 i contribuenti dovranno contemporaneamente produrre i certificati attestanti, rispettivamente, l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonchè la dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante la esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni stabilite dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TRABUCCHI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 ottobre 1960, n. **1219.**
Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: « è concessa fino al 31 dicembre 1960 » sono sostituite con le parole: « è concessa fino al 31 dicembre 1963 ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole: « dopo il 30 giugno 1959 » sono modificate in: « dopo il 30 giugno 1962 ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.

L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi, è concessa fino al 31 dicembre 1963.

Art. 3.

Ai profughi che si dimetteranno dai Centri di raccolta, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, potrà venire concessa, ove ne facciano richiesta, in luogo delle provvidenze stabilite dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, l'assistenza di cui all'articolo 3 della medesima legge, anche oltre il termine del 31 dicembre 1963, e fino a che sussista lo stato di bisogno.

I profughi di cui al precedente comma, che non siano titolari di redditi nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno venire ricoverati, previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni, in idonei istituti verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 *pro capite*.

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere già intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza.

In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.

Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valor militare ».

Art. 5.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-61, due miliardi nell'esercizio 1961-62, due miliardi nell'esercizio 1962-63, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somme, così somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinate alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curerà la realizzazione del programma edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potrà avvalersi dell'U.N.R.R.A-Casas.

Tale programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sarà sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

Le abitazioni costruite con la sovvenzione di cui al presente articolo saranno assegnate in locazione o in proprietà con le modalità di cui al decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 6.

Gli alloggi costruiti nelle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine con lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalità di cui all'articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Art. 7.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — TRABUCCHI — ZACCAGNINI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1960, n. 1220.

Nuove riduzioni di alcuni dazi temporanei della tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;

Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588 e 30 giugno 1960, n. 592, che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo.

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, ai prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale elencate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuna di esse indicati.

Rimangono tuttavia applicabili i dazi attualmente in vigore, qualora risultino inferiori a quelli stabiliti nel presente decreto per gli stessi prodotti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 157. — VILLA

TABELLA

Numero e lettera della tariffa	Dazio sul valore %	
82.01-*a, b, c, d, e*	15 —	
84.24-*a, b*	11 —	
84.25-*a, b, d, e, f, g, h, i, l*	11 —	
84.26-*a, b, c*	11 —	
84.26.*d*-1	17,20	
84.26-*d*-2	11 —	
84.27-*a*	13,30	
84.27-*b*	12 —	
84.27-*c*-1	17,20	
ex 84.27-*c*-2	14,50	Soltanto per le parti di macchine, diverse dai cilindri: grezze, sbavate, semplicemente gettate sotto pressione, fucinate o stampate.
ex 84.27-*c*-2	16,30	Per le parti di macchine, altre, diverse dai cilindri.
84.28-*a, c*	12 —	
84.28-*d*-1	17,20	
84.28-*d*-2-*alfa, gamma*	12 —	
84.29-*a, b, c*	13 —	
84.36-*a*-1-*alfa*	11,50	
84.36-*a*-1-*beta*	11 —	
84.36-*a*-1-*gamma*	11,50	
84.36-*a*-2	11,50	
84.36-*b*-1	11 —	
84.36-*b*-2	11,50	
84.36-*c*-1	11 —	
84.36-*c*-2	11,50	
84.36-*d*-1	11 —	
84.36-*d*-2, 3	12 —	
84.36-*e*	12 —	
84.37-*a*	12 —	
84.37-*b*-1, 2	13 —	
84.37-*b*-3	16,50	
84.37-*c*-1	10,20	
84.37-*c*-2	10 —	
84.37-*d*	13 —	
84.38-*a*-*b*-1	12 —	
84.38-*b*-2-*beta, gamma, delta, epsilon*	12 —	
84.38-*b*-3	12 —	
84.38-*b*-4-*beta*	14 —	
84.38-*b*-4-*gamma*	12 —	
ex 84.38-*b*-4-*delta*	14 —	Soltanto per le parti che partecipano alla formazione delle maglie.
ex 84.38-*b*-4-*delta*	12 —	Per le parti altre.
84.38-*b*-4-*epsilon*	12 —	
84.39-*a, b, c*	13 —	
84.39-*d*-1	18,70	
84.39-*d*-2	13 —	
84.40-*b, c, d*	13 —	
84.40-*f*-1	13 —	
84.40-*g*-1	13 —	
ex 84.40-*g*-2	16 —	Soltanto per macchine e presse per stirare a riscaldamento elettrico.
ex 84.40-*g*-2	13 —	Per macchine per lavare, pulire ecc., altre.
84.40-*h*-1	16,70	
84.40-*h*-2-*beta*	13 —	
ex 84.40-*h*-2-*delta*	16 —	Soltanto per le parti di macchine e di presse per stirare a riscaldamento elettrico.
ex 84.40-*h*-2-*delta*	15,80	Per parti di macchine per lavare, pulire ecc., altre.
87.01-*b*-1-*alfa*	28,90	
ex 87.01-*b*-1-*alfa*-clausola I	22,50	
ex 87.01-*b*-1-*alfa*-clausola II	20 —	
87.01-*b*-2	20 —	

Visto, *il Ministro per le finanze*: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 1960, n. **1221.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelnuovo Monti (Reggio Emilia).

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. **1222.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ruvo di Puglia.

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ruvo di Puglia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 agosto 1960, n. **1223.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Annunciazione, in frazione Tomba del comune di Buia (Udine).

N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 novembre 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione del 4 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Annunciazione, in frazione Tomba del comune di Buia (Udine) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede della anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. 1224.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in contrada Guarrato del comune di Trapani.

N. 1224. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 8 dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 20 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in contrada Guarrato del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1960.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 6 settembre 1954, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio sindacale predetto in quanto scaduto per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi delle disposizioni precitate i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Considerati i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione nonchè gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dal presidente della Corte dei conti, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie è ricostituito come segue:

Frasca prof. dott. Carlo, membro effettivo e Gera dott. Uno, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Manduzio dott. Renato, membro effettivo e Napoletano dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, membro effettivo e Fiocca dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cruciani Claudio e Marletta Remo, membri effettivi; Berteletti Vincenzo e Filippini Armando, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Chericoni dott. Eldo, membro effettivo e Meledandri Enrico, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(6865)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di Selvena, con sede in Selvena di Castell'Azzara (Grosseto).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo di Selvena, con sede in Selvena di Castell'Azzara (Grosseto) dalla quale si rileva, fra l'altro, che la Società non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il parere favorevole espresso in via d'urgenza dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo di Selvena, con sede in Selvena di Castell'Azzara (Grosseto), costituita in data 2 maggio 1945 con atto n. 529 di repertorio del notaio dott. Vladimiro De Carolis, è assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Serafino Ciri ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1960

Il Ministro: SULLO

(6842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 46
relativo alla costruzione di tre dighe in terra nell'Est-Volta

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » in data 13 ottobre 1960, ha pubblicato il bando di gara n. 46, relativo alla costruzione di tre dighe in terra nell'Est-Volta in località Zabéré, Bazega e Tensobentenga (Alto Volta). I lavori verranno finanziati dalla Comunità Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di 75.000.000 di franchi CFA. Termine previsto per l'esecuzione: deve essere fissato dal candidato (massimo 7 mesi).

Le offerte dovranno essere redatte in lingua francese ed inviate a « Monsieur le Directeur du Génie Rural, B.P. 200, Ouagadougou (Alto Volta) » entro le ore 17 (ore 17 G.M.T.) del giorno 14 novembre 1960.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6847)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 18030/5979, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Timpone Carmine, nato a Monteodorisio il 16 ottobre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 1350 riportate in catasto alle particelle numeri 60-*c*, 63 parte e 64 parte del foglio di mappa n. 21 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 291 e 290.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 18031/5980, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Buda Serafina, nata a Cupello il 15 giugno 1881 e Buda Giovanna, nata a Cupello il 30 giugno 1914 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio estese mq. 1535 riportate in catasto alle particelle numeri 59-*h* e 80 parte del foglio di mappa n. 21 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 283 e 282.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 18026/5975, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ercole Cristino, nato a Scerni il 24 aprile 1907 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio estese mq. 8360 riportate in catasto alle particelle numeri 61-*b*, 51 parte e 60, del foglio di mappa n. 9 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 491, 492 e 493.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 18029/5978, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Sassi Antonio, nato a Monteodorisio il 5 dicembre 1885, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 515 riportata in catasto alla particella n. 60-*e* del foglio di mappa n. 21 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con il n. 293.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 18027/5976, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Iarussi D'Alfonso Arcangelo, nato a Monteodorisio il 13 novembre 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio estese mq. 3460 riportate in catasto alle particelle numeri 360-*b* e 360 1/7 del foglio di mappa n. 14 ed alla particella n. 130 parte del foglio di mappa n. 19 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 424 e 423.

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 18028/5977, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, ad Antenucci Palma-Rosa, nata a Cupello il 31 marzo 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 3670 riportate in catasto alle particelle numeri 66-*d* e 65 parte del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello, ed alla particella n. 58-*a*, del foglio di mappa n. 21 del comune di Monteodorisio nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 270, 269 e 322.

(6851)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1960, registro n. 24 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di Porto Torres (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 31.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6878)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1960, registro n. 24 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 34.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6877)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1960, registro n. 24 Interno, foglio n. 19, l'Amministrazione comunale di Adelfia (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6879)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1960, registro n. 24 Interno, foglio n. 88, l'Amministrazione comunale di Barletta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 278.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	563	1.000 —	Simonetti *Cesira* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Mascia Elisa fu Gennaro ved. Simonetti, dom. in Napoli	Simonetti *Maria Rosaria* fu Pietro, minore, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	520098	420 —	De Andreis *Paola* fu Francesco, ved. di Rovere Antonio, dom. a Borghetto d'Arroscia (Imperia)	De Andreis *Maria Paola* fu Francesco, ved. di Rovere Antonio, dom. a Borghetto d'Arroscia (Imperia)
Id.	150058	2.800 —	Lagnese *Fausta* di Pietro, nubile dom. a Vitulazio (Caserta) dotale per il matrimonio da contrarre con De Lillo Emilio di Alfonso	Lagnese *Maria* di Pietro, nubile, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1960)	375	2.750 —	Venturi Oriana o Ariana fu Ubaldo, minore sotto la patria potestà della madre Zonzi *Maria Albertina* fu Roberto ved. Venturi, dom. in Saltocchio (Lucca)	Venturi Oriana o Ariana fu Ubaldo, minore sotto la patria potestà della madre Zonzi *Albertina* fu Roberto ved. Venturi, dom. in Saltocchio (Lucca)
Id.	376	2.750 —	Venturi Maria Grazia fu Ubaldo, minore sotto la patria potestà della madre Zonzi *Maria Albertina* fu Roberto, ecc., ecc.	Venturi Maria Grazia fu Ubaldo, minore sotto la patria potestà della madre Zonzi *Albertina* fu Roberto, ecc., ecc.
Red. 3,50 % (1934)	394025	217 —	Brandini *Anna* fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Merafina Angela di Antonio, dom. in Andria (Bari)	Brandini *Lea Anna* fu Umberto, minore, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	238062	2.025 —	Meta Lorenzo di *Mario* minore sotto la tutela di Gregorio Maddalena fu Lorenzo, dom. a Torino	Meta Lorenzo di *Giuseppe Mario*, minore sotto la tutela di Gregorio Maddalena fu Lorenzo, dom. a Torino
Id.	229362	6.255 —	Padula Angelina fu Domenicantonio moglie di *De Crisci Giambattista* fu Antonio, vincolato per dote, dom. a Montalbano Jonico (Matera)	Padula Angelina fu Domenicantonio moglie di *Di Crisci Giovanni Battista* fu Antonio, vincolato per dote, dom. a Montalbano Jonico (Matera)
B. T. N. 5 % (1960)	926	15.000 —	Garbagnati Giuseppina, *Alessi*, Giovanni, Giuseppe Vittorio, Luigi, Maria-Rita, Enrica fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Cazzaniga Giovanna fu Abbondio ved. Garbagnati, dom. in Sesto S. Giovanni (Milano)	Garbagnati Giuseppina, *Alessio*, Giovanni, Giuseppe Vittorio, Luigi, Maria-Rita, Enrica fu Enrico, minori, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	742336	105 —	Roncalli *Esilia* fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Zanchi Evelina fu Carlo, ved. Roncalli dom. in Mapello (Bergamo)	Roncalli *Luigia Esilia* fu Edoardo, minore, ecc., come contro
Ric. 5 % (1947) Serie 23	3751	50 —	Marotta *Maria* fu Radegondo, minore sotto la tutela di Marotta Egidio, dom. in Napoli	Marotta *Marisa* fu Radegondo, minore sotto la tutela di Marotta Egidio, dom. in Napoli
Id. Serie 24	3752	10.500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 89	3753	250 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	1925	250 —	Garritani Enrico, Filomena e Antonio di *Raffaele*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza)	Garritani Enrico, Filomena e Antonio di *Matteo Raffaele*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza)
Id.	1922	500 —	Garritani Enrico di *Raffaele*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza)	Garritani Enrico di *Matteo Raffaele*, minore ecc., come contro
Id.	1924	500 —	Garritani Antonio di *Raffaele*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza)	Garritani Antonio di *Matteo Raffaele*, minore, ecc., come contro

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5 % (1960)	1923	500 —	Garritani Filomena di *Raffaele*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza)	Garritani Filomena di *Matteo Raffaele*, minore, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1950) Serie 1	4800	25 —	Modica Salvatore fu *Salvatore*, dom. in Palermo usufrutto vitalizio a Cohn Margherita fu Gerson ved. Mirto, dom. in Palermo	Modica Salvatore fu *Girolamo*, ecc., come contro
Id. Serie 3	1215	50 —	Modica Salvatore fu *Salvatore*, dom. in Palermo usufrutto vitalizio a Cohn Margherita fu Gerson ved. Mirto dom. in Palermo	Modica Salvatore fu *Girolamo*, ecc., come contro
Id. Serie 12	340	100 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	444630	175 —	Longo *Felicetta* di Saverio, nubile, dom. in S. Giovanni Rotondo (Foggia)	Longo *Maria Felicia* di Saverio, nubile, dom. in S. Giovanni Rotondo (Foggia)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 30 settembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(6306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1962

Si rende noto che il giorno 21 novembre 1960, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000, a ciascuna delle ventotto serie (dalla 1a/1962 alla 28a/1962) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti il 1° gennaio 1962, emesse in base alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, decreto ministeriale 2 gennaio 1953 e legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopracitata, aperta al pubblico.

Roma, addì 22 ottobre 1960

Il direttore generale: GRECO

(6795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	635,125
1 Franco svizzero	144,149
1 Corona danese	90,199
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	120,33
1 Fiorino olandese	164,612
1 Franco belga	12,495
1 Franco nuovo (N.F.)	126,63
1 Lira sterlina	1746,925
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	23,891

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiara

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1245 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta DE LUCA Salvatore, Giuseppe, Antonio e Luigi fu Saverio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 869.914 (lire ottocentosessantanovemilanovecentoquattordici).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 35, particella n. 9, bosco ceduo, classe —, ettari 1.94.60, reddito dominicale L. —;
2) foglio n. 35, particella n. 35, pascolo, classe —, Ha. 20.70.60, reddito dominicale L. —;
   foglio n. 35, particella n. 36, bosco alto fusto, classe —, Ha. 56.36.00, reddito dominicale L. —;
3) foglio n. 35, particella n. 37, seminativo, classe —, ettari 45.90.00, reddito dominicale L. —;
4) foglio n. 35, particella 54, bosco alto fusto, classe —, ettari 3.75.00, reddito dominicale L. —;
5) foglio n. 35, particella 56, seminativo, classe —, ettari 23.06.60, reddito dominicale L. —;
6) foglio n. 35, particella 64, seminativo, classe —, ettari 0.70.30, reddito dominicale L. —;
7) foglio n. 35, particella 65, seminativo irriguo, classe —, ettari 0.70.60, reddito dominicale L. —;
8) foglio n. 35, particella 66, seminativo, classe —, ettari 0.70.00, reddito dominicale L. —;
9) In complesso superficie Ha. 153.83.70.

Corrige:

1) foglio n. 107, particella n. 9, bosco alto fusto II, ettari 1.96.60, reddito dominicale L. 47,18;

2) foglio n. 107, particella n. 35, pascolo cespugliato I, ettari 8.19.50, reddito dominicale L. 327,80;
foglio n. 107, particella n. 36, bosco alto fusto II, ettari 68.83.60, reddito dominicale L. 1.652,06;
foglio n. 107, particella n. 74, bosco ceduo II, Ha. 0.37.50, reddito dominicale L. 11,25;
3) foglio n. 107, particella n. 37, seminativo III, Ha. 45.97.10, reddito dominicale L. 3.677,68;
4) foglio n. 107, particella n. 54, bosco alto fusto II, ettari 3.76.00, reddito dominicale L. 90,24;
5) foglio n. 107, particella n. 56, seminativo II, Ha. 19.12.70, reddito dominicale L. 2.103,97;
foglio n. 107, particella n. 72, seminativo irriguo II, ettari 3.98.80, reddito dominicale L. 1.156,52;
6) foglio n. 107, particella n. 64, seminativo irriguo IV, ettari 0.69.40, reddito dominicale L. 100,63;
7) foglio n. 107, particella n. 65, seminativo irriguo IV, ettari 0.70.50, reddito dominicale L. 102,23;
8) foglio n. 107, particella n. 66, seminativo IV, Ha. 0.70.90, reddito dominicale L. 39;
9) In complesso superficie Ha. 154.32.60.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Verzino (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 680 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta MONTANARI Aristide e Cesarina e FORTUNATO Anna Maria per le rispettive parti e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 1.350.758 (lire unmilionetrecentocinquantamilasettecentocinquantotto).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 3, particella 13-*a*, Ha. 20.83.20, reddito dominicale L. —;
2) foglio n. 3, particella 14-*a*, Ha. 13.68.60, reddito dominicale L. ;
3) foglio n. 3, particella 12-*a*, Ha. 19.67.90, reddito dominicale L. —.

Riepilogo generale:

4) 2° corpo: superficie Ha. 88.30.00.
5) 3° corpo: superficie Ha. 41.34.60;
6) In complesso superficie Ha. 252.73.80.

Corrige:

1) foglio n. 3, particella 13-*a*, Ha. 20.49.40, reddito dominicale L. 922,23 (1);
2) foglio n. 3, particella 14-*a*, Ha. 14.03.80, reddito dominicale L. 519,40 (1);
3) foglio n. 3, particella 12-*b*, Ha. 19.27.50, reddito dominicale L. 558,97 (1).

Riepilogo generale:

4) 2° corpo: superficie Ha. 88.31.40;
5) 3° corpo: superficie Ha. 40.94.20;
6) In complesso superficie Ha. 252.34.80;

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Cirò (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1482 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, (supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta ZITO Michele fu Stefano e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 298.699 (lire duecentonovantottomilaseicentonovantanove).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 88, particella 33, pascolo II, Ha. 3.75.20, reddito dominicale L. —;
2) foglio n. 90, particella 14, seminativo III, Ha. 8.79.70, reddito dominicale L. —;
3) foglio n. 90, particella 15, pascolo II, Ha. 1.15.70, reddito dominicale L. —;
4) foglio n. 90, particella 4, seminativo III, Ha. 48.68.80, reddito dominicale L. —;
5) foglio n. 90, particella 5, pascolo I, Ha. 10.55.00, reddito dominicale L. —;
6) foglio n. 90, particella 17, pascolo II, Ha. 0.37.20, reddito dominicale L. —;
7) foglio n. 100, particella 137-*a*, seminativo IV, Ha. 33.36.10, reddito dominicale L. —;
8) foglio n. 100, particella 138, seminativo arborato III, ettari 0.23.30, reddito dominicale L. —;
9) foglio n. 100, particella 143, pascolo II, Ha. 0.29.40, reddito dominicale L. —;
10) foglio n. 100, particella 142, seminativo IV, Ha. 7.41.90, reddito dominicale L. —.

Corrige:

1) foglio n. 23, particella 1, pascolo II, Ha. 3.75.20, reddito dominicale L. 183,85;
2) foglio n. 23, particella 2, seminativo III, Ha. 8.79.70, reddito dominicale L. 1.583,46;
3) foglio n. 24, particella 1, pascolo II, Ha. 1.15.70, reddito dominicale L. 56,69;
4) foglio n. 24, particella 2, seminativo III, Ha. 48.68.80, reddito dominicale L. 8.763,84;
5) foglio n. 24, particella 3, pascolo I, Ha. 10.55.00, reddito dominicale L 844,00;
6) foglio n. 24, particella 4, pascolo II, Ha. 0.37.20, reddito dominicale L. 18,23;
7) foglio n. 75, particella 137-*a*, seminativo IV, Ha. 33.36.10, reddito dominicale L. 3.669,71 (2);
8) foglio n. 75, particella 138, seminativo arborato III, ettari 0.23.30, reddito dominicale L. 69,90;
9) foglio n. 75, particella 143, pascolo II, Ha. 0.29.40, reddito dominicale L. 14,41;
10) foglio n. 75, particella 142, seminativo IV, Ha. 7.41.90, reddito dominicale L. 816,09.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento: mod. 51, numero 5913 del 15 marzo 1955 dell'U.T.E. di Catanzaro.

(2) Dati desunti dal mod. 51, n. 5601 del 28 febbraio 1955 dell'U.T.E. di Catanzaro.

(6738)

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Campana (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1457 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, (supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta CLAUSI Massimo fu Francesco e trasferiti all'Opera per le valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 91.298 (lire novantunomiladuecentonovantotto).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 5, particella 9, pascolo, classe —, Ha. 2.27.20, reddito dominicale L. —;
2) foglio n. 5, particella 15, classe —, Ha. 28.08.00, reddito dominicale L. —;
3) foglio n. 5, particella 19, classe —, Ha. 2.46.40, reddito dominicale L. —;
4) foglio n. 5, particella 25, bosco ceduo, classe —, ettari 0.33.70, reddito dominicale L. —.
5) Totale superficie Ha. 33.15.30.

Corrige:

1) foglio n. 3, particella 9, seminativo IV, Ha. 2.17.50, reddito dominicale L. 141,37;
2) foglio n. 3, particella 15, classe II, Ha. 26.87.90, reddito dominicale L. 1.343,95;

3) foglio n. 3, particella 19, classe II, Ha. 2.23.60, reddito dominicale L. 111,80;
4) foglio n. 3, particella 25, pascolo cespugliato I, ettari 0.28.70, reddito dominicale L. 10,62.
5) Totale superficie Ha. 31.57.70.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 893 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta COLELLA Angelo fu Giovanni e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 296.435 (lire duecentonovantaseimilaquattrocentotrentacinque).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 2, particella 24, classe —, Ha. 2.57.60, reddito dominicale L. —;
2) foglio n. 2, particella 27, classe —, Ha. 0.19.20, reddito dominicale L. —;
3) foglio n. 2, particella 31, classe —, Ha. 15.85.60, reddito dominicale L. —;
4) foglio n. 2, particella 32, classe —, Ha. 1.12.20, reddito dominicale L. —;
5) foglio n. 2, particella 33, classe —, Ha. 5.26.40, reddito dominicale L. —;
6) foglio n. 2, particella 29, classe —, Ha. 7.50.00, reddito dominicale L. —;
7) foglio n. 2, particella 35, classe —, Ha. 2.22.40, reddito dominicale L. —;
8) foglio n. 2, particella 52, classe —, Ha. 2.72.00, reddito dominicale L. —;
9) foglio n. 3, particella 1, seminativo, Ha. 2.62.40, reddito dominicale L. —;
10) foglio n. 3, particella 2, bosco (trasformabile) Ha. 51.56.80, reddito dominicale L. —;

Riepilogo generale:

11) 1° corpo, superficie Ha. 2.57.60;
12) 2° corpo, superficie Ha. 22.43.40;
13) 3° corpo, superficie Ha. 7.50.00;
14) 4° corpo, superficie Ha. 2.22.40;
15) 5° corpo, superficie Ha. 2.72.00;
16) 6° corpo, superficie Ha. 54.19.20;
17) In complesso superficie Ha. 91.64.60.

Corrige:

1) foglio n. 10, particella 24, classe II, Ha. 2,56.00, reddito dominicale L. 281,60;
2) foglio n. 10, particella 27, classe II, Ha. 0.14.40, reddito dominicale L. 4,32;
3) foglio n. 10, particella 31, classe I, Ha. 15.70.90, reddito dominicale L. 675,49;
4) foglio n. 10, particella 32, classe III, Ha. 1.12.10, reddito dominicale L. 235,41;
5) foglio n. 10, particella 33 classe III, Ha. 5,13.60, reddito dominicale L. 410,88;
6) foglio n. 10, particella 29, classe II, Ha. 7.58.40, reddito dominicale L. 834,24;
7) foglio n. 10, particella 35, classe II, Ha. 2.23.00, reddito dominicale L. 245,30;
8) foglio n. 10, particella 52, classe II, Ha. 2.48.90, reddito dominicale L. 273,79;
9) foglio n. 11, particella 1, pascolo II, Ha. 2.55.50, reddito dominicale L. 84,32;
10) foglio n. 11, particella 2, bosco alto fusto I, Ha. 51.50.70, reddito dominicale L. 2.214,80.

Riepilogo generale:

11) 1° corpo, superficie Ha. 2.56.00;
12) 2° corpo, superficie Ha. 22.11.00;
13) 3° corpo, superficie Ha. 7.58.40;
14) 4° corpo, superficie Ha. 2.23.00;
15) 5° corpo, superficie Ha. 2.48.90;
16) 6° corpo, superficie Ha. 54.06.20.
17) In complesso superficie, Ha. 91.03.50.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1464, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta COMPAGNA Antonia fu Francesco, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 423.129 (lire quattrocentoventitremilacentoventinove).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 33, particella 32-*a*, seminativo, classe —, ettari 8.88.00, reddito dominicale L. —;
2) foglio n. 33, particella 22, seminativo, classe —, ettari 3.58.40, reddito dominicale L. —;
3) foglio n. 33, particella 37, seminativo, classe —, ettari 5.48.80, reddito dominicale L. —;
4) foglio n. 33, particella 8, seminativo, classe —, ettari 16.86.40, reddito dominicale L. —;
5) foglio n. 119, particella 4, seminativo, classe —, ettari 5.28.00, reddito dominicale L. —.

Riepilogo generale:

6) 1° corpo *A*, superficie Ha. 8.88.00;
7) 1° corpo *B*, superficie Ha. 9.07.20;
8) 1° corpo *C*, superficie Ha. 16.86.40.
9) 2° corpo, superficie Ha. 5.28.00.
10) In complesso superficie Ha. 40.09.60.

Corrige:

1) foglio n. 38, particella 32, seminativo I, Ha. 4.08.00, reddito dominicale L. 1.876,80;
foglio n. 38, particella 30, seminativo II, Ha. 5.00.40, reddito dominicale L. 1.651,32;
2) foglio n. 38, particella 22, seminativo irriguo II, Ha. 3.72.50, reddito dominicale L. 1.527,25;
3) foglio n. 38, particella 37, seminativo irriguo II, ettari 5.78.80, reddito dominicale L. 2.373,08;
4) foglio n. 38, particella 8, seminativo irriguo I, ettari 16.98.60, reddito dominicale L. 10.616,25;
5) foglio n. 48, particella 4, seminativo I, Ha. 5.10.10, reddito dominicale L. 2.346,46.

Riepilogo generale:

6) 1° corpo *A*, superficie Ha. 9.08.40;
7) 1° corpo *B*, superficie Ha. 9.51.30;
8) 1° corpo *C*, superficie Ha. 16.98.60.
9) 2° corpo, superficie Ha. 5.10.10.
10) In complesso superficie Ha. 40.68.40.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6739)

Determinazione di interessi relativi ad indennità corrisposte per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi alle indennità corrisposte per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti presidenziali ivi richiamati, sono determinati secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della predetta legge n. 156, viene altresì, disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto presidenziale di espropriazione		Decreto di liquidazione indennità				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi (Lordo)	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti presidenziali di espropriazione (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156)		
						Gazzetta Ufficiale						
		Data	N.	Decreto	Data e numero	N.	Data	Lire	Lire	Riferimenti	Errata	Corrige
	Opera per la valorizzazione della Sila											
1	CARVELLI Luigi fu Giuseppe	22- 9-50	777	D. P. R.	15- 7-54	225	30- 9-54	7.015.000	1.313.631	Fgl. 1, part. 25, superf. Fgl. 1, part. 26, R. D. Fgl. 2, part. 29, R. D. Fgl. 2, part. 55, R. D.	Ha. 0.55.00 L. 5.001,10 L. 1.260,00 L. 627,00	Ha 0.55.20 L. 5.001,70 L. 261,80 L. 2,86
2	CARVELLI Luigi fu Giuseppe	12- 8-51	866	D. P. R.	23- 3-54	150	5- 7-54	4.180.000	553.707	Art. 2, corpo II, superf. Fgl. 4, part. 3, classe Fgl. 4, part. 7, classe Fgl. 4, part. 8, classe	Ha. 29.35.20 — IV V	Ha. 29.35.30 Unica V IV
3	CLAUSI Massimo fu Francesco	24-12-51	1454	D. M.	5- 3-59 5575/3479	107	6- 5-59	1.345.000	449.377	Fgl. 2, part. 14, R. D. Fgl. 5, part. 5, R. D. Fgl. 5, part. 6, R. D. Fgl. 5, part. 7, R. D.	L. - - - L. - - - L. - - - L. - - -	L. 8.722,44 L. 2.683,80 L. 490,98 L. 589,26
4	LUCA' Vincenzo e Diego fu Saverio	4-11-51	1241	D. P. R.	23- 3-54	130	9- 6-54	6.280.000	855.973	Fgl. 39, part. 5, R. D. 1° corpo, totale R. D.	L. 1.483,46 L. 14.002,29	L. 1483,86 L. 14.002,69
5	MARTUCCI Giuseppe fu Arturo	18-12-51	1421	D. M.	5- 3-59 5587/3491	107	6- 5-59	935.000	318.284	Fgl. 42, part. 36-*a*	Fgl. 12 - part. 36-*a* seminativo - cl. - - ettari 30.06.40 - R. D. L. —	Fgl. 12 - part. 36 parte-Seminativo II - Ha. 13.26.20 - Redd. dominicale L. 3.050,26 Fgl. 12 - part. 65 parte-Seminativo II - Ha. 16.80.20 Redd. dominicale L. 3.864,46
6	TALARICO Simone di Antonio	15- 7-51	673	D. P. R.	16-10-54	17	22- 1-55	3.600.000	569.589	Fgl. 51, part. 53, R. D. 2° corpo, Totale R. D. Fgl. 51, part. 37, R. D.	L. 1.317.08 L. 5.850,84 L. 2.534,40	L. 1.318,08 L. 5.851,84 L. 2.534,49
7	Eredi VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio per le rispettive parti	16- 9-51	1014	D. P. R.	21- 6-55	226	30- 9-55	2.675.000	487.363	Fgl. 44, part. 1, R. D.	L. 33.075,72	L. 8.492,72
8	Eredi VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio per le rispettive parti	16- 9-51	1016	D. P. R.	30-10-54	34	11- 2-55	2.460.000	448.866	Fgl. 68, part. 24, R. D.	L. 3.494,75	L. 3.494.65
9	Eredi VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio per le rispettive parti	16- 9-51	1018	D. P. R.	30-10-54	34	11- 2-55	795.000	147.129	Fgl. 10, part. 32, R. D. Fgl. 6, part. 10, n. mappa	L. 350,50 10	L. 330,50 54
10	ZITO Michele fu Stefano . . .	12- 8-51	856	D. M.	5- 3-59 5594/3498	107	6- 5-59	290.000	102.851	Fgl. 21, part. 17, R. D. Fgl. 22, part. 15, R. D. 2° corpo, indennità offerta	L. — L. — L. 94.574,15	L. 1.265,27 L. 678,89 L. 94.585,15

(6737) Roma, addì 18 ottobre 1960 — Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di insegnante di « disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di insegnante di « disegno geometrico prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Venezia (3° ruolo, coefficiente 271).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta della liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra della liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o Istituti d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, i servizi didattici esplicati e i titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, Div. II, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso. Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Div. II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 9, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenze agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva

terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici pubblici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli artistici prodotti, nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire la cattedra messa a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altre cattedre del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso, che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1960
Registro n. 61, *foglio n.* 108

(6520)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.